

proprietà quegli che danneggiasse le comunicazioni telefoniche di uso privato.

Di fronte alla legge penale, chi avesse interrotto la corrente di un telefono privato in qualunque modo, sarebbe stato punito a querela di parte, con la reclusione o con la detenzione sino a mesi sei o con la multa sino a lire 500.

Però, di fronte alla gravità che può assumere il danno recato anche ad un telefono privato, e più di fronte alla facilità di produrre questo danno ed averne una possibile impunità, ad esempio, col taglio notturno di un filo, io comprendo che il Ministero e la Commissione possano essersi riuniti nel concetto di punire più gravemente che qualsiasi altro danneggiamento privato il danno recato ad un telefono.

Però non so persuadermi che per quanto si vogliano aggravare e la possibilità dell'impunità e la possibilità di un danno, e quindi stabilire un aggravamento di pena, si venga a dare la facoltà ad un giudice di punire con cinque anni di reclusione l'interruzione di un filo telefonico privato.

È impossibile pareggiare il telefono privato al telefono pubblico nella possibilità del danno sociale; e quindi l'emendamento che, in unione all'onorevole Villa, ho creduto di presentare, restringendo al *maximum* della metà ed al *minimum* di un sesto le pene date per la interruzione di un telefono privato, mi pare più che sufficiente. Con la nostra proposta il massimo della pena sarebbe di due anni e mezzo di reclusione, e il minimo di quindici giorni.

Mi pare che se questa proposta ha un difetto, sia forse quello che il *maximum* possa ancora essere eccessivo.

Ma siccome un telefono, anche privato, può servire a gravissimi interessi o di fabbriche o di miniere, o di altre cose, e tali da esigere una severa repressione sociale nei tempi in cui, in conseguenza di uno sciopero o per altro, si potrebbe rendere naturale il pensiero di tagliare le comunicazioni telefoniche, così siamo venuti nella determinazione di lasciare nell'arbitrio del magistrato (augurandoci però che poco spesso debba usarlo), un *maximum* di due anni e mezzo di pena.

Mi pare che il Governo e la Commissione pensano tranquillamente accettare questa riduzione, sicuri che la pubblica incolumità ne sarà abbastanza garantita.

**Roux, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Roux, relatore.** Col temperamento, accettato ora

dalla Commissione e dal Governo e proposto dall'onorevole Alli-Maccarani, noi abbiamo allargata di molto la sfera per la concessione dei telefoni ad uso privato. Quando interveniva anche per la concessione l'opera del Governo, ed occorreva pagare un canone, si comprendeva che la pena fosse uguale come per tutte le altre concessioni nelle quali interveniva il Governo. Ma adesso che abbiamo agevolato queste concessioni, la Commissione, se il Governo accetta, non ha difficoltà di consentire in qualche misura un emendamento che attenni la pena per i danni causati ad un telefono privato.

Io non so se sia accettabile tutta la misura proposta dagli onorevoli Daneo e Villa, di ridurre la pena dalla metà ad un sesto. Forse la metà può essere troppo, ed il sesto può essere accettabile. Ma una qualche diminuzione di pena la Commissione crede necessaria, tanto più, ripeto, dopo l'emendamento approvato dell'onorevole Alli-Maccarani.

Per la misura, la Commissione se ne rimette al Governo.

**Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi.** Gli onorevoli proponenti Daneo e Villa si sono dati pensiero della gravità delle disposizioni contenute nell'articolo 315 del Codice penale.

Io vorrei far loro osservare che quivi è stabilita una pena che va da un mese a cinque anni; per cui vi è la massima latitudine per il giudice che deve poi applicarla, il quale potrà, anzi dovrà, tener conto delle circostanze, e soprattutto di quella essenzialissima fra le circostanze del reato, che è il danno.

Ora tutto il fondamento della proposta dell'onorevole Daneo consiste in questo: che il danno pel guasto recato alla comunicazione telefonica privata è minore del danno recato col guasto alla comunicazione telefonica pubblica. Ed io ne convengo: ma parmi che potrebbe benissimo lasciarsi al giudice l'apprezzare di caso in caso l'entità e l'importanza di questi danni. Imperocchè gli onorevoli proponenti devono convenire che l'altro elemento del reato, cioè l'elemento intenzionale, rimane lo stesso, e forse può anche essere maggiore nel guasto recato al telefono privato, che nel guasto recato al telefono pubblico.

Ad ogni modo, siccome non parmi che questo sia terreno per sollevare una grossa questione giuridica, così non abbiamo difficoltà di accet-